



CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

REGIONE MARCHE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Oggetto: **Conferimento incarico di esperto a titolo gratuito nella struttura del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale - XI legislatura**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 17 e l'articolo 20 della legge regionale 30 giugno 2003 n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale);

DATO atto, altresì, dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo)

DECRETA

- di conferire a Guido Caruso l'incarico di esperto a titolo gratuito nella struttura del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale che avrà ad oggetto la seguente attività: *"Esperto nell'ambito gente di mare"*, a decorrere dalla data di adozione del presente decreto e fino al termine dei trenta mesi dall'elezione del Presidente, avvenuta in data 19 ottobre 2020, che definisce pertanto la durata massima del presente incarico, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 della legge statutaria 8 marzo 2005 (Statuto della Regione Marche), e comunque di durata non superiore a quella del Presidente ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della l.r.14/03.

Il Presidente
(*Dino Latini*)

Documento informatico firmato digitalmente





CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

REGIONE MARCHE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), articolo 13
- Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale), articolo 17 e articolo 20

Motivazione

Presso la Presidenza del Consiglio regionale può essere istituita un'apposita struttura denominata Gabinetto, composta dal Capo di Gabinetto e da un esperto in materie giuridiche, economiche, dell'informazione o in altri settori d'interesse per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Presidente. L'articolo 17 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) disciplina tale struttura e stabilisce che sia il Presidente del Consiglio a conferire l'incarico di Capo di Gabinetto, anche a persone estranee all'amministrazione regionale. Il Capo di Gabinetto in particolare agisce quale portavoce ufficiale del Presidente del Consiglio e ne cura i rapporti politico-istituzionali con gli organi, le strutture ed i soggetti interni ed esterni all'amministrazione regionale. Il Presidente del Consiglio nomina, tra personale estraneo all'amministrazione, anche l'esperto/addetto del Gabinetto. I compensi da attribuire sono indicati dal citato articolo 17, che li limita prevedendo un compenso onnicomprensivo non superiore a quello massimo spettante ad un dirigente del Consiglio regionale con incarico di posizione non strutturale, per il Capo di Gabinetto; mentre il compenso annuo onnicomprensivo, da corrispondere all'esperto, è previsto in misura non superiore allo stipendio tabellare per la qualifica dirigenziale incrementato dell'indennità integrativa speciale. Il Presidente del Consiglio può, ai sensi del comma 6, fermi i limiti di spesa derivante dalla somma dei compensi massimi come sopradescritti, conferire incarichi nel Gabinetto in numero minore o maggiore di quello indicato al comma 1 dell'articolo 17. L'ambito di utilizzo di personale esperto si delinea anche senza l'attribuzione di compensi, nell'indicazione del comma 4 dell'articolo 27 della l.r.18/2021.

In attuazione del soprarichiamato articolo 17, il Presidente del Consiglio regionale con propria nota n. 1538 del 1 marzo 2023 ha disposto affinché si provveda agli adempimenti per il conferimento dell'incarico di esperto nella struttura del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale a Guido Caruso. In particolare, il conferimento prevede che l'incarico avrà ad oggetto la seguente attività: *"Esperto nell'ambito gente di mare"*. Con la medesima nota è indicato che *l'incarico è assolto a titolo gratuito*.

Dato atto che con il presente conferimento non è interessato il limite previsto per i compensi stabilito dal comma 4 dell'articolo 17, e che la valutazione in ordine all'esperienza professionale è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale che si avvale della collaborazione (nota Id 900262 del 27.2.2023/SEG), si ottempera al disposto del Presidente del Consiglio regionale, e si predispongono il presente decreto Presidenziale, per il conferimento di un incarico di esperto a Guido Caruso nell'ambito del Gabinetto del Presidente.

Al presente decreto seguirà la conseguente sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro a titolo gratuito, e l'assolvimento degli obblighi assicurativi previsti dalla vigente legislazione.

La decorrenza dell'incarico è dalla data di adozione del presente decreto. Il comma 7 dell'articolo 17 prescrive che la durata degli incarichi di capo e di addetto al Gabinetto non può superare quella del Presidente. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 della legge statutaria 8 marzo 2005 (Statuto della Regione Marche), il Presidente e l'Ufficio di presidenza restano in carica per la durata di trenta mesi, e successivamente alla loro rielezione, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio. Il termine di trenta mesi dall'elezione del Presidente, avvenuta in data 19 ottobre 2020, definisce pertanto la durata massima del presente incarico.

Il responsabile del procedimento

(Fabio Stronati)





CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

REGIONE MARCHE

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF RISORSE UMANE

Il sottoscritto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente decreto, escluse le valutazioni curriculari e di scelta; visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il dirigente della PF

RISORSE UMANE

(Fabio Stronati)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

(nessuno)

